



# COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Provincia di Pavia

N. 26 Reg. Delib.  
del 21/12/2023

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX  
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **cinque** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

| Cognome e Nome               | Carica              | Presente          |
|------------------------------|---------------------|-------------------|
| <i>CARTANI' Ivana Maria</i>  | <i>Presidente</i>   | Sì                |
| <i>RUSMINI Alberto</i>       | <i>Vice Sindaco</i> | Sì                |
| <i>LAMBERTI Stefano</i>      | <i>Consigliere</i>  | Sì                |
| <i>CAMPARI Daniele</i>       | <i>Consigliere</i>  | Sì                |
| <i>GALLOTTI Luigi Angelo</i> | <i>Consigliere</i>  | Giust.            |
| <i>RAGNI Luigino Emilio</i>  | <i>Consigliere</i>  | Sì                |
| <i>FABBIAN Daniela</i>       | <i>Consigliere</i>  | Sì                |
| <i>MARIANI Roberto</i>       | <i>Consigliere</i>  | Sì                |
| <i>MAGGI Andrea</i>          | <i>Consigliere</i>  | Giust.            |
| <i>CERVONE Felice</i>        | <i>Consigliere</i>  | Giust.            |
| <i>ARADORI Claudio</i>       | <i>Consigliere</i>  | Sì                |
|                              |                     | Totale PRESENTI 8 |
|                              |                     | Totale ASSENTI 3  |

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Ivano Cosimo EPIFANI.

La Signora CARTANI' Ivana Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

*“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

**ATTESO:**

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”.

**CONSIDERATO:**

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni

previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATO:**

-

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio comunale n 25 del 2022.;

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO:**

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

## ***DELIBERA***

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Sant'Alessio con Vialone detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate sotto indicate nell'**ALLEGATO**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## Allegato

### 1.1 partecipazione diretta in ASM Pavia S.P.A.

Quota partecipazione quota 0,0115

La partecipazione è stata considerata indispensabile per il conseguimento delle finalità istituzionali- produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) - servizio di igiene ambientale

### 2.2 Partecipazioni indirette detenute attraverso A.S.M. PAVIA S.P.A. AL 31/12/2022

A.S.M. PAVIA S.P.A. detiene le seguenti partecipazioni.

|   | NOME PARTECIPATA                   | CODICE FISCALE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | ESITO DELLA RILEVAZIONE                     | NOTE                | ART. 20 COMMA 2  |
|---|------------------------------------|----------------|--|---|---------------------|--|
| 1 | ASM LAVORI SRL IN LIQUIDAZIONE     | 02109660189    | 100  | Fusione per incorporazione in Asm Pavia spa | Attivazione liquid. | Ricorrono le condizioni di criticità dell'art 20 comma 2 a,b,d,f . In conseguenza dei risultati degli anni 2013,2014,2015 che hanno portato ad una perdita integrale del capitale . l'assemblea dei soci del 21.04.2016 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione |
| 2 | TECHNOSTONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 01922250186    | 100  | liquidazione                                | Attivazione liquid. | Ricorrono le condizioni di criticità dell'art 20 comma 2 lettere a,b,d,e,f in conseguenza del risultato dell'esercizio 2017, che ha comportato la  |

|   |   |             |       |              |  |  |
|---|---|-------------|-------|--------------|--|--|
|   |   |             |       |              |  | perdita integrale del capitale sociale, l'assemblea straordinaria dei soci del 31/08/2018 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società   |
| 3 | <b>A2E SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE</b> | 02064850189 | 35    | liquidazione | Prosegue liquid.   | Ricorrono le condizioni di criticità dell'art 20 comma 2 lettere a,b,d,e,f in conseguenza del risultato dell'esercizio 2017, l'assemblea dei soci del 28/05/2018 ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società |
| 4 | <b>PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.</b>             | 02234900187 | 19    | mantenimento | Società consentita ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 175/2016 | Non ricorrono le condizioni di criticità previste dall'art 20 comma 2 lettere a,b,c,d,e,f  |
| 5 | <b>A2A S.P.A.</b>                         | 11957540153 | 0,643 | mantenimento | Società consentita ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 175/2016 | Non ricorrono le condizioni di criticità previste dall'art 20 comma 2 lettere a,b,c,d,e,   |



Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**

f.to CARTANI' Ivana Maria

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Ivano Cosimo EPIFANI

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale online, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 10/01/2024

Sant'Alessio con Vialone, li 10/01/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Ivano Cosimo EPIFANI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Sant'Alessio con Vialone, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE()**

\_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant'Alessio con Vialone, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**